

GRANDE PROCESSO D' ASSOCIAZIONE DI Malfattori

Regia Corte di Cassazione sedente in Milano.

SENTENZA

Sui ricorsi dei detenuti:

Archetti Carlo del fu Giovanni d'anni 41 trafficante nato e dimorante a Bologna.

Bignami Francesco fu Andrea d'anni 47: detto *Chicon*, bottegajo, nato a Minerbio dimorante a Bologna.

Bonavera Cesare, detto *Vanelli*, di Michele d'anni 27, lavorante nel gaz, nato al Borgo Panigale, dimorante a Bologna.

Busi Pietro di Francesco, detto *Milord*, d'anni 24 nato e dimorante a Bologna.

Catti Giovanni fu Luigi, d'anni 32, canapajo e pescivendolo, nato e domiciliato a Bologna.

Donati Camillo fu Angelo, detto *Pissirin*, d'anni 41, facchino, nato e dimorante a Bologna.

Falchieri Adamo fu Giuseppe d'anni 40, nato a Casalecchio, dimorante a Bologna falegname.

Franceschelli Cleto di Federico, d'anni 29 macellaio.

Gagliani Giuseppe fu Alessandro d'anni 40, nato e dimorante a Bologna, canapajo.

Galanti Giulio fu Giovanni d'anni 41, nato a Castel S. Pietro, dimorante a Bologna, oste.

Gamberini Gaetano fu Vincenzo, d'anni 51, detto la *Cugna*, trafficante, nato e dimorante a Bologna.

Gardenghi Giacomo fu Pietro d'anni 43, canapajo e trafficante, nato e dimorante a Bologna.

Garuffi Giovanni di Antonio d'anni 32, macellaio; nato e dimorante a Bologna.

Guermandi Ferdinando fu Guido, detto *Fieschi*, d'anni 36, negoziante da Cavalli, nato e dimorante a Bologna.

Laghi Francesco di Angelo, d'anni 28, fante di taverna e canepajo, nato e dimorante a Bologna.

Lambertini Demetrio fu Vincenzo.

Lipparini Alessandro di Angelo d'anni 32, tavernajo, nato e domiciliato a Bologna.

Longhi Alfonso di Antonio d'anni 38, lavandajo, nato e domiciliato a Bologna.

Marcheselli Natale fu Giuseppe, d'anni 39, canapajo, nato e domiciliato a Bologna.

Mariotti Luigi fu Pietro, d'anni 34, canepajo detto *Luigiot* nato e domiciliato a Bologna.

Matteuzzi Angelo fu Pietro d'anni 35, vetturino, nato a S. Paolo di Ravone, abitante fuori Porta San Mamolo.

Nadini Vincenzo fu Domenico, d'anni 33, nato e dimorante a Modena, vivandiere.

Oppi Innocente di Lorenzo, d'anni 37, canepajo, nato a Viadagola, dimorante a Bologna.

Paggi Giuseppe fu Francesco, d'anni 34, nato a Budrio, dimorante a Bologna, negoziante.

Palmerini Filippo fu Giuseppe, d'anni 56, tavernajo, nato e dimorante a Bologna.

Righi Luigi di Gaetano, d'anni 29, falegname, nato e domiciliato a Bologna.

Roversi Gaetano fu Luigi, d'anni 38, detto *Falilina*, Canapajo, nato e dimorante a Bologna.

Sabbatini Agostino di Domenico, d'anni 29, nato nel Borgo Panigale, dimorante a Bologna, fante di taverna.

Sabbatini Giovanni fu Sante, d'anni 45 oste nato a Bologna, dimorante fuori Porta San Mamolo.

Squarzina Teodoro fu Giacomo, d'anni 40, venditore di vino, nato e dimorante a Bologna.

Tarozzi Giacomo fu Lorenzo, d'anni 43, nato e domiciliato a Bologna, cartaro.

Terzi Biagio di Gaetano, d'anni 23, cordaro, nato e dimorante a Bologna.

Terzi Luigi di Gaetano, d'anni 31, negoziante, nato e dimorante a Bologna.

Tugnoli Benedetto fu Raffaele, d'anni 28, nato ad Arcoveggio, abitante a Bologna, lavandaio.

Tugnoli Gaetano fu Pietro, d'anni 41, detto *Matazzino*, nato a Lojano, dimorante a Bologna, muratore.

Treni Camillo fu Luigi, d'anni 40, impiegato Comunale, nato e domiciliato a Bologna.

Ugolini Gaetano fu Giuseppe, d'anni 50, macellaio, nato e domiciliato a Bologna.

Zambonelli Valerio di Vincenzo, d'anni 51, barbiere, nato e domiciliato a Bologna.

Zamboni Carlo fu Francesco, d'anni 42, macellaio, nato e dimorante a Bologna.

Tubertini Ulisse fu Giorgio, d'anni 31, macellaio, nato e dimorante a Bologna.

Gualandi Giovanni fu Giacomo, d'anni 36, detto il *Dot-tore*, nato e dimorante a Bologna, argentiere.

Gheduzzi Giuseppe fu Antonio d'anni 36, sartore, nato a Cadriano, abitante a Bologna.

Gandolfi Alessandro di Pietro Antonio, d'anni 32, detto *Pastoretto*, nato e dimorante a Bologna, facchino.

Franzoni Pietro di Luigi, d'anni 28, detto *Pica*, nato e dimorante a Bologna, facchino.

Tarozzi Silvio di Giacomo, nato il 28 ottobre 1846, in Pontecchio, dimorante a Bologna, vetturino.

Gamberini Giuseppe di Luigi, d'anni 29, nato e dimorante in Arcoveggio, salsamantario.

Nanni Giuseppe di Carlo d'anni 25, barbiere, nato e dimorante a Bologna.

Nanni Innocenzo di Costantino, d'anni 38, nato alla Beverara, dimorante a Bologna, vetturino.

Gardini Giuseppe fu Benedetto d'anni 41, nato a S. Lorenzo in Collina, dimorante a Borgo Panigale, bracciante.

Pondrelli Antonio di Giuseppe d'anni 25, nato e dimorante a Bologna, barbiere.

Amadori Angelo fu Pietro d'anni 40, nato e dimorante a Bologna, macellaio.

Bernardi Federico di Giuseppe d'anni 39, facchino, nato e dimorante a Bologna.

Chiari Francesco di Luigi, d'anni 32, nato a Prunaro di Budrio, dimorante a Bologna, negoziante:

E sulle dichiarazioni di
Armaroli Nicola di Gio. d'anni 34, Pizzicagnolo, nato e dimorante a Bologna.

Gardini Alessio fu Emidio, d'anni 34, macellaio, nato nei contorni di Bologna, e dimorante in quella Città.

Merighi Vincenzo fu Giuseppe d'anni 32, nato a Zola Predosa, dimorante a Bologna, tavernajo.

Pazzaglia Camillo di Angelo d'anni 44, nato a Casalecchio, dimorante a Bologna, tavernajo.

Righi Luigi di Gaetano, d'anni 29, nato e dimorante a Bologna, falegname.

Romagnoli Luigi di Vincenzo, d'anni 52, Calzolajo, nato e dimorante a Bologna.

Rossi Cesare di Baldassare, d'anni 34, rigattiere, nato e dimorante a Bologna.

Rossi Pietro di Baldassare, d'anni 32, rigattiere, nato e dimorante a Bologna.

Rossi Baldassare del fu Clemente, d'anni 55, nato e dimorante a Bologna, rigattiere.

Contro le sentenze della sezione d'accusa della Corte d'Appello di quella Città, in data delli 28 luglio 1. e 6. agosto, 14. 16. e 19. di settembre, 2. e 24. d'ottobre, e 10. 16. 17. e 28. di dicembre 1863, colle quali essi furono rispettivamente rinviati alla Corte d'Assisie del circolo di quella città medesima, siccome accusati.

I primi quarant'otto

Del reato previsto dall'articolo 426 del Codice penale, cioè di associazione di malfattori, per essersi nei decorsi anni, e specialmente dal 1859, al marzo del 1862, organizzati in banda all'oggetto di delinquere contro le persone e contro le proprietà.

Li Catti Giovanni, Tubertini Ulisse, Sabbatini Agostino, e Gardini Alessio.

Di rapina a mano armata, per essersi nel pomeriggio del 2 di novembre 1859, introdotti (con altri non ricorrenti) armati di pistole, pugnali e fucili nel Banco di Angelo Padovani in Via Nosadella, nella Città di Bologna e quivi con minaccia di morte a quattro persone, avere depredata la somma di Scudi romani 11655, a danno dello stesso Padovani.

Li Mariotti Luigi
Lipparini Alessandro
Gardini Alessio
Squarzina Teodoro.
Bonaveri Cesare

Di grassazione con minacce nella vita commessa in unione ad un Fioravante Dondarini, la sera delli 12 luglio 1861, in Marzabotto, con depreazione di Lire 5690, 79 e di due orologi.

Tarozzi Silvio, Tarozzi Giacomo e Sabbatini Giovanui di complicità in quella grassazione.

Li Gualandi Gio. e Mariotti Luigi, di furto qualificato pel valore, pel tempo, e pel mezzo, e per la qualità delle cose involate, commesso nella R. Zecca di Bologna nella notte dal 15, al 16 luglio 1861.

Li Mariotti Luigi, e Franzoni Pietro di assassinio commesso nella persona di due Ispettori di pubblica sicurezza, nella notte del 29 ottobre 1861 sotto i portici del palazzo Stagni in Bologna.

Camillo Trenti, Filippo Palmerini, Paggi Giuseppe e Matteuzzi Angelo.

Di complicità in quell'assassinio.

Guermardi Ferdinando, Donati Camillo, Rossi Cesare, Rossi Pietro, Romagnoli Luigi, Gardini Alessio, Zaniboni Carlo, Falchieri Adamo, Righi Luigi, Nadini Vincenzo, Paggi Giuseppe, Mariotti Luigi, Tubertini Ulisse, Sabbatini Agostino.

Di grassazione commessa nella notte del 10 all'11 di Novembre 1861, sotto il nome e colle divise della forza pubblica alla Stazione della Ferrovia di Bologna, con minacce di morte e gravi maltrattamenti agli impiegati che vi si trovavano, e con depreazione per un valente di L. 94,000 a danno di quella amministrazione, e di altri.

Rossi Baldassare, e Tugnoli Gaetano. Di complicità in quella grassazione.

Squarzina Teodoro, Righi Luigi, Terzi Biagio, Terzi Luigi Romagnoli Luigi.

Di grassazione con minacce nella vita a mano armata di pistole e coltelli, commessa nella sera del 23 febbrajo 1862, in Bologna a danno di Brazzetti Angelo, con depreazione di Lire 7000 circa in denaro.

Ugolini Gaetano, Romagnoli Luigi, Falchieri Adamo, Zaniboni Carlo, Franceschelli Cleto.

Di furto qualificato pel tempo, pel mezzo, e pel valore, commesso in Bologna a danno di Eustacchio Zanetti nella notte del 9 al 10 di marzo 1862.

Palmerini Filippo, Paggi Giuseppe.

Di mancato assassinio, per avere nel pomeriggio del 23 marzo 1862 in Bologna scagliata una bomba all'Orsini contro l'avvocato Pinna reggente la Questura, Baccarini Lucca Ispettore di pubblica sicurezza, e Casati dottor Francesco Delegato.

Nanni Innocenzo, Gamberini Giuseppe e Laghi Francesco;

Di grassazione commessa col concorso del pure accusato Luigi Canè, e di altri rimasti sconosciuti, a danno di Raffaele Capelli, con depreazione di Lire 3000 circa, e sequestro della persona del Capelli.

Gardini Giuseppe, e Amadori Angelo;

Di grassazione commessa col concorso di altri due coacusati, e di altri rimasti ignoti a danno di Raffaele Borchi in Lovoleto con depreazione di danaro ed oggetti pel valore complessivo di Lire 800 circa, oltre ad una quantità di polli del valore di Lire 40 e di Lire 2. 50 al dottor Angelo Gardini che in quella sera si trovava presso la famiglia Borghi.

Tugnoli Gaetano, Bernardi Federico, Nanni Giuseppe e Pondrelli Antonio;

Di grassazione commessa nel mattino del 16 gennaio 1863, fuori dalla porta S. Stefano di Bologna a danno di vari viaggiatori che stavano nella diligenza diretta a Firenze con depreazione di Lire 700 circa.

Laghi Francesco;

Di furto qualificato pel mezzo, pel tempo, e pel valore commesso in Bologna la notte del 28 marzo 1863, a danno del negoziante sarto Gaetano Testoni.

Laghi Francesco e Pondrelli Antonio;

Di grassazione commessa la notte del 24 aprile 1863 in Bologna a danno di Paglietti Silvio, Bonifazj Federico e Bonifazj Giulio, con depreazione a Paglietti di Lire 6, al Federico Bonifazj di Lire 2, ed al Giulio Bonifazj di un orologio d'argento del valore di Lire 10 e di alcuni soldi.

Giulio Galanti, Giovanni Sabbatini e Filippo Palmerini;

Di ritenzione d'armi insidiose.

Francesco Laghi;

Di ritenzione e porto d'armi insidiose.

Giuseppe Paggi;

Di ritenzione dolosa di 16 casse contenenti 24,860 car-

tucce di polvere e piombo.

Gaetano Roversi e Gaetano Gamberini;

Di oziosità.

La Corte di Cassazione

Sentita in pubblica udienza la relazione dei ricorsi, delle sentenze e delle dichiarazioni anzidette fatta dal signor Consigliere Camerana; le osservazioni dell'avvocato Demarchi, nell'interesse delli Giuseppe Paggi, Silvio e Giacomo Tarozzi, Giuseppe Gamberini, Cesare Bonavera, e Benedetto Tugnoli; quelle del Signor Torchi sostituito avvocato dei Poveri nell'interesse degli altri, e le conclusioni del Signor Interdonato Sostituito Procuratore Generale contrarie alla domanda.

Attesochè i molti mezzi che si sono proposti nell'interesse dei ricorrenti nei vari ricorsi stati presentati a questa Corte Suprema e sottoscritti dagli avvocati Garagnani, Ghillini, e Demarchi, dall'ufficio dei Poveri di Bologna e dagli accusati Giulio Galanti, e Gaetano Gamberini, si possono nella loro sostanza ridurre ai seguenti:

1. Violazione della Legge sulla stampa, perchè furono stampate le sentenze e l'atto d'accusa, e venne in tal modo preoccupata la pubblica opinione, e l'attenzione di coloro che saranno chiamati a giudicare come giudici del fatto.

2. Violazione dell'art. 445, della quale fu poi conseguenza quella del successivo Art. 446 del Codice di Procedura penale.

3. Violazione dell'art. 142 e seguenti del Codice medesimo, perchè si procedette alle visite senza mandato regolare dell'autorità competente.

4. Violazione dell'Art. 152, e seguenti, perchè siasi proceduto a perizie irregolari, o senza fondamento.

5. Violazione dell'art. 160 e seguenti, perchè quasi tutte le testimonianze furono assunte dalla questura, ufficio incompetente, e senza alcuna legalità.

6. Violazione dell'Art. 233 e seguenti, (sempre del Codice di Procedura penale) perchè non si procedette ai confronti quando la legge lo richiedeva, o si fecero confronti irregolari e non giurati.

7. Violazione dell'Art. 180 e seguenti, perchè gli arresti operati si eseguirono senza mandato, o senza notificazione del mandato stesso.

8. Violazione dell'Art. 143, perchè furono fatte le perquisizioni alle case degli imputati dopo che questi erano in arresto, senza che siano stati chiamati, od in altro modo si rifiutassero di essere presenti alle perquisizioni illegalmente fatte, e sebbene non si trattasse di flagrante reato.

9. Violazione dell'Art. 423, perchè la sezione d'accusa non ha pronunciata l'accusa e rinviato gli imputati con una sola, ma con più Sentenze.

10. Violazione degli Art. 19 e 20, del Codice summentovato, perchè siasi pronunciata l'accusa ed ordinato il rinvio alla Corte d'Assisie quanto all' Giulio Galanti, Gaetano Gamberini, Giovanni Sabbatini, Filippo Palmerini, e Giuseppe Paggi, rispettivamente imputati di ritenzione d'armi insidiose, di oziosità, e di ritenzione dolosa di cartucce, polvere e piombo, sebbene tra questi reati e gli altri dei quali furono pure accusati, non esistesse alcuna connessità.

11. Violazione dell'Art. 423 e del 448 N. 2 del Codice medesimo, perchè se si riconosceva la connessità che esisteva fra i molteplici reati dei quali erano accusati i vari ricorrenti, si dovesse di quella far constare per mezzo di apposita Sentenza della Sezione d'accusa la quale riassume le risultanze delle diverse cause, le compendiasse in una sola e complessiva Sentenza, deferendola alla Corte d'Assisie, acciò questa pronunciasse con un solo giudizio, e ciò non si fosse eseguito, essendosi invece notificata ai singoli coinvolti quelle sole sentenze che li riguardano, per modo ch'essi sono ignari dei fatti che ne formano l'oggetto.

12. Violazione dell'Art. 429, in relazione agli Articoli 421, 311 N. 3 e 448 N. 2 del Codice di Procedura penale, perchè talune delle denunciate sentenze, e specialmente quelle del 24 di ottobre e del 17 e 16 di dicembre, manchino di motivazione, ed in quest'ultima particolarmente, siasi la sezione d'accusa limitata a dire, che dagli atti risultavano sufficienti elementi contro i diversi individui in essa designati per far luogo alla loro accusa.

13. Violazione dell'Art. 448, del Codice stesso, perchè se la unione delle diverse cause si ordinava colle diverse separate Sentenze, per ragione della connessità, queste Sentenze dovessero essere pronunciate tutte dalla sezione d'accusa composta sempre dagli stessi giudici ed invece alcune di esse fossero state pronunciate da giudici diversi.

14. Violazione dell'Art. 429 del Codice penale combinato cogli Art. 19 e 20, di quelli di procedura penale, in quanto che la ritenzione delle armi che si dichiarò connessa coll'associazione dei malfattori, non costituisca un reato distinto, ma solo una circostanza aggravante dell'associazione medesima, e ciò, si dice, tanto esser vero, che il Giulio Galanti non è fra gli accusati di quella associazione.

Sul 1.º mezzo.

Attesochè coll'essersi il pubblico Ministero presso la Corte d'Appello di Bologna valso dell'opera di uno stampatore anzichè di quella di amanuensi per procurarsi lo straordinario numero delle copie dell'atto di accusa, e se vuolsi, anche delle sentenze d'accusa (sebbene di queste ultime alla Corte di Cassazione non consti) che occorrevano in questa causa, non solamente non ha violato, ne la legge sulla stampa, ed altra qualunque, ma esegui invece ciò che, e la straordinarietà del caso, e l'interesse della giustizia, e quello pur anco degli accusati medesimi suggerivano; imperocchè con quel mezzo provvide, per quanto era in lui, alla più sollecita spedizione del processo, e se anche è vero che un tale spediente abbia potuto portare prima del dibattimento alla cognizione del pubblico i fatti intorno ai quali questo dovrà aggirarsi, non per questo è a dirsi che siasi contravenuto ad alcun divieto della legge sulla stampa; imperocchè la notificazione della sentenza, e dell'atto d'accusa, è quell'atto che pone in avvertenza l'imputato di quanto sta a suo carico, e con esso vien tolto quel segreto che la accennata legge, nelle sue speciali disposizioni nella soggetta materia, ha in mira di conservare e tutelare.

Sul 2.º mezzo.

Attesochè basta di dare una scorsa agli atti d'interrogatorii a cui si è proceduto a termini dell'Art. 444 del Codice di Procedura penale per essere convinti che chi addivenne si è esattamente uniformato a tutte indistintamente le prescrizioni dell'Art. 445, il quale con molta leggerezza e molto laconicamente, si dice nel ricorso, essere stato violato, ed è ciò tanto vero, che gli accusati

si sono valse in tempo utile della facoltà di domandare l'annullamento delle sentenze d'accusa. Che se poi si potesse anche ammettere che si fosse violato l'Art. 445, o per meglio dire non si fosse adempiuto a tutto ciò che esso prescrive, la conseguenza che ne sarebbe derivata non sarebbe stata quella della violazione del successivo 446, come si vuole nel proposto mezzo, ma anzi contraria affatto, imperocchè appunto per l'Art. 446, sarebbero rimasti salvi i diritti degli accusati a proporre la nullità ivi indicata. Altronde è agevole lo scorgere come quest'ultimo Articolo non potesse essere violato da chi è dalla legge incaricato dell'interrogatorio degli accusati, ma solo da quel magistrato a cui è demandato di pronunciare in definitiva su quei loro diritti.

Sui mezzi 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º e 8.º

Attesochè in tutti codesti mezzi nè furono indicati specificamente i fatti ai quali si voglia accennare, nè si sono in modo positivo spiegate le ragioni di diritto alle quali si fondino le allegate irregolarità o violazioni della legge, (nè se si eccettui il mezzo 8.º) indicati con precisione gli Articoli del Codice di Procedura penale al disposto dei quali siasi contravenuto; e tutto ciò, non solamente contro il chiaro e letterale disposto dell'Art. 644 di quel Codice medesimo, ma altresì contro la evidente necessità che ne presentava la voluminosità del processo nel quale è immenso il numero, non solamente degli incombenti che si sono eseguiti, ma ben'anco degli accusati, acciò potesse questa Corte almeno conoscere se le pretese irregolarità e nullità riguardino veramente l'interesse di coloro che hanno dichiarato di voler ricorrere, ed hanno poi effettivamente ricorso in Cassazione;

Che essendo perciò tutti quei mezzi indefiniti e viziosi, non devono essere presi ad esame, e non è neppure mestieri che questa Corte si soffermi a dimostrare che molti di essi fondansi sopra un manifesto errore, poichè essendo l'associazione dei malfattori un reato di continua flagranza, la giustizia non solo poteva, ma doveva valersi delle facoltà accordate dall'Art. 64 del Codice summentovato, e procedere con straordinarie forme.

Attesochè i mezzi 9.º, 10.º ed 11.º si fondano sostanzialmente sopra un'erronea idea dei ricorrenti intorno alla connessità, ed un'erronea interpretazione degli Art. 19 e 20 del Codice di Procedura penale, i quali essendo unicamente destinati a fissare la competenza, e determinarne l'assorbimento nei casi contemplati nel primo di essi, non possono dirsi violati, se non allorchè la riunione o la disgiunzione delle cause induce alla variazione della competenza medesima.

Ma quando come avvenne nel caso in esame, la riunione delle varie cause aventi rapporti fra di loro, si opera in virtù dell'Art. 44 quando si tratta di una riunione di opportunità richiesta dall'interesse della giustizia, dalla quale come nell'attuale fattispecie, le regole della competenza non furono variate, niuno degli imputati ha diritto d'impugnarla e di lagnarsene; imperocchè egli è alla sezione d'accusa che s'appartiene di sovraneamente giudicare dei motivi che la determinarono ad ordinarla, e nel concreto questi motivi d'interesse della giustizia erano abbastanza evidenti perchè la sezione d'accusa di Bologna dovesse andare esente da ogni censura;

Che altronde non regge neppure ciò che col 10.º mezzo si sostiene, vale a dire che non esista connessità tra la ritenzione ed il porto delle armi, la ritenzione delle cartucce e della polvere, e la oziosità di cui sono in particolar modo imputati li Galanti, Sabbatini Giovanni, Palmerini, Paggi e Gamberini Gaetano, e gli altri reati dei quali loro si diede carico; posciachè se è certo che le armi e le munizioni avevano presumibilmente servito od erano destinate a servire per la consumazione dei reati dei quali furono contemporaneamente accusati, non è pure a porsi in dubbio quanto al Gamberini, che come l'associazione di malfattori era mezzo di vivere nell'ozio, così l'oziosità era mezzo di mantenersi in quella criminosa associazione, per modo che non mancherebbe neppure fra i due reati quell'intimo legame per cui anche per il delitto dovesse come gli altri essere rinviato alla Corte d'Assisie.

Attesochè se per lo interesse della giustizia doveansi riunire le varie cause separate per essere poi tutte in

un solo giudizio e con un solo dibattimento definite, rimane di per sè stesso evidente come non si potesse per tutti i reati intorno ai quali la sezione d'accusa era chiamata a provvedere, pronunziare una sola sentenza, come si vorrebbe nel mezzo 9.º sostenere, all'appoggio delle disposizioni dell' Art. 423, le quali hanno ben altro senso di quelle che loro si vuole attribuire; imperocchè lo scopo di quest' articolo è quello d' impedire la separazione del giudizio intorno ai reati che si presentano connessi nel senso dell' Art. 19 perchè la indivisibilità del delitto trae la indivisibilità della procedura, ma non d' impedirne la riunione quando se ne ravvisi la opportunità; e si osservano le disposizioni di quell' articolo medesimo, ogniquale volta la sezione d'accusa pronunzia con una sola sentenza sopra tutti i reati che sono portati alla sua cognizione, a mano a mano che questa succede; ciò che fu nel caso attuale esattamente eseguito.

Che ad ogni modo siccome quell' articolo non contiene la sanzione di nullità, così anche stando all' erroneo sistema dei ricorrenti non se ne potrebbe neppure sotto tale aspetto accogliere la domanda.

Attesochè intese nel senso ora accennato, le disposizioni dell' Art. 423, ne deriva per conseguenza che non sussista la pretesa violazione dell' Art. 448 N. 2.º giacchè tutte le sentenze furono regolarmente notificate a tutti gli imputati che esse concernevano, e questi poterono conoscere i singoli fatti pei quali venivano posti in accusa ed erano chiamati a difendersi, giusta quanto è prescritto dall' Art. 431 e che assolutamente non occorresse quel riassunto di tutte le cause, di cui si parla nel mezzo 11.º ma non si fa cenno in alcuna parte del Codice di procedura penale.

Sul mezzo 12.º

Attesochè se per quanto riguarda le sentenze che non siano quelle in esso specificamente designate colla data del 24 ottobre del 16 e 17 di dicembre, ciò che ivi si asserisce, è affatto contraria alla verità, egli è pur falso quanto a quelle del 24 d'ottobre e 17 di dicembre, essendosi tanto nell' una, quanto nell' altra enumerati i singoli argomenti dai quali la sezione d'accusa traeva quelle prove delle reità degli imputati che la determinavano a metterli in accusa.

Che sebbene ciò non siasi egualmente eseguito nella sentenza del 16 dicembre che è quella che riguarda la grassazione alla Stazione della Ferrovia di Bologna, nella quale sentenza, la sezione d'accusa dopo d' avere succintamente indicate le prove che si avevano sulla esistenza generica del reato, si attenne in fatti a dire, che dagli atti risultavano sufficienti elementi per ritenere che gli individui ivi indicati fossero rispettivamente autori, o complici di quel misfatto; basterà tuttavia a tal riguardo di notare come, anche secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, debbasi ravvisare abbastanza assecondato il voto, ed adempiuto il prescritto dell' Art. 429 del Codice di Procedura penale, quando in genere si accenna risultare dagli atti sufficienti prove di reità a carico degli imputati, e si citano gli articoli del Codice penale dai quali ritengono contemplati i reati per cui si fa luogo all' accusa, sì che non rimanga dubbio che la sezione d'accusa ha apprezzato, e le prove del reato si in genere che in specie, e la qualificazione del fatto che costituisce il soggetto dell' accusa.

Sul mezzo 13.º

Attesochè non si impugnano le denunciate Sentenze perchè non siano state pronunziate dal numero di Giudici determinato dalla legge, o perchè questi non abbiano assistito a tutte le adunanze che le han precedute, soli casi pei quali si faccia luogo ad opporre la nullità che ne sarebbe derivata a termini dell' invocato N. 4 dell' Art. 448, ma bensì sotto un diverso rapporto, vale a dire, perchè non tutte le sentenze medesime siano state pronunziate dagli stessi Giudici;

Che essendo per quanto si è osservato poi anzi, dimostrata la erroneità del sistema dei ricorrenti fondato sulla men retta intelligenza della teoria della connessità, rimane inutile il dire, che se con diverse Sentenze poteasi statuire

sui vari reati, poteansi queste Sentenze, pronunziare anche da Giudici diversi, purchè quelli che la proferirono avessero assistito alle adunanze che si tennero in precedenza, e nelle quali si esaminarono i fatti che ne formarono l' oggetto.

Sul mezzo 14.º

Attesochè astrazione fatta della inesattezza di cui pecca questo mezzo in quanto in esso si asserisce che il Giulio Galanti non sia accusato del reato di associazione a malfattori, e dalla circostanza che l' Avvocato Demarchi che lo propose non è stato eletto difensore nè di questo Giulio Galanti, nè di alcuno di coloro ai quali fu dato carico della ritenzione di armi insidiose, per modo che potrebbe questa Corte anche dispensarsi dal prenderlo in esame, egli è poi assolutamente erroneo in punto di diritto che la ritenzione delle armi, sia a termini dell' Art. 429 del Codice penale una circostanza aggravante della associazione di malfattori, imperocchè dalla semplice lettura di quell' Articolo, si fa manifesto, che esso ha per scopo di punire coloro che anche senza far parte dell' associazione, hanno volontariamente e scientemente somministrato alle bande, od a parte di esse, armi, munizioni, istrumenti atti al reato, alloggio, ricovero a luogo di riunione, coloro insomma che senza essere compresi nella prima parte di quell' Articolo, abbiano, in alcuno dei modi accennati nella seconda, prestato aiuto ai malfattori, od abbian facilitato la esecuzione delle ree loro intenzioni, il che quanto sia diverso dal ritenere presso di se le armi insidiose, e dallo speciale reato che questo fatto costituisce per le speciali disposizioni dell' Art. 457 niuno non è che nol vegga.

Attesochè non può da questa Corte tenersi in conto alcuno il memoriale sottoscritto dall' Avvocato Garagnani, e diretto alla persona del primo Presidente della Corte d' Appello di Bologna, quantunque sia stato unito agli atti, ed abbia lo stesso Avvocato preteso di riferirvisi nel ricorso presentato a questa Corte medesima, sia perchè un tal modo di produrre i mezzi di cassazione non è conforme al disposto della legge, sia perchè il tenore di quel memoriale appalesa ch' esso mirava a sfogare un personale ingiusto risentimento dell' Avvocato, anzichè a giovare alla sorte degli accusati, sia infine perchè neppure in esso si troverebbe quella precisa e chiara indicazione di Articoli di legge violati, e di formalità ommesse che esige l' Art. 644 del Codice di procedura penale.

Attesochè per le fatte osservazioni, non solo è manifesta la insussistenza di tutti indistintamente i mezzi che furono adottati, ma è evidente altresì che la maggior parte furono proposti a caso, e non in un vero e ben inteso interesse della difesa; sì che non potevano avere altro effetto, tranne quello di procrastinare la definizione di questo importantissimo processo.

Attesochè per Nicola Armaroli, Alessio Gardini, Luigi Romagnoli, Cleto Franceschelli, Pietro e Cesare Rossi, e Baldassarre Rossi, i quali avevano pur dichiarato di voler ricorrere in Cassazione contro la summenzionata Sentenza della Sezione d'accusa, non furono proposti i motivi di annullamento.

Che lo stesso è a dirsi delli Vincenzo Merighi e Camillo Pazzaglia, perchè a nome di essi non si è ricorso dall' Avvocato Garagnani, sebbene lo avessero eletto a difensore.

Atteso in fine che li Ferdinando Mignani ed Antonio Torri a nome dei quali si è anche ricorso dall' Avvocato Ghillini, non hanno fatta la dichiarazione voluta dall' Art. 634 del Codice di procedura penale.

Dichiara non esser luogo a provvedimento a riguardo di Ferdinando Mignani, ed Antonio Torri, e rigetta la domanda degli altri tutti, colla condanna di questi nelle spese.

Fatta e pronunziata in pubblica udienza in Milano addi ventuno di Marzo milleottocentosessantaquattro.

Firmati all' originale

Manno *Primo Presidente*

Camerana *Relatore*

Pico *Segretario*

Per copia conforme

Milano addi 9 Aprile 1864.

Il Segretario Capo della Corte